

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - ZONA ALTA VAL DI CECINA -

INDICE

ARTICOLO 1 - MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO
ARTICOLO 2 - COMMISSIONE ZONALE DI ASSISTENZA SOCIALE
ARTICOLO 3 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
ARTICOLO 4 - LISTA D'ATTESA
ARTICOLO 5 - RECLAMI E RICORSI
ARTICOLO 6 - LA PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 7 - SISTEMA INFORMATIVO DEGLI ASSISTITI E DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLO 9 - DECORRENZA
ARTICOLO 10 - DISCIPLINARI APPLICATIVI E NORME FINALI

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
ALLEGATO 2 - DISCIPLINARE PER INTERVENTI DOMICILIARI
ALLEGATO 3 - DISCIPLINARI PER INTERVENTI SOCIO-RIABILITATIVI
ALLEGATO 4 - DISCIPLINARI PER AFFIDAMENTI
ALLEGATO 5 - DISCIPLINARE PER INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 1 Modalità per l'accesso al sistema integrato

La Società della Salute dell'Alta Val di Cecina, tramite i servizi territoriali della zona-distretto dell'Alta Val di Cecina, ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “ definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 comma 7 Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n°502 “ attua forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato.

I soggetti accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.

I cittadini accedono ai servizi e alle prestazioni presso i presidi socio-sanitari territoriali di Volterra, Larderello, Ponteginori e Pomarance.

La domanda di accesso deve essere redatta sull'apposita modulistica dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, o di amministratore di sostegno, e deve essere corredata dal relativo ISEE, qualora previsto, e da tutta la documentazione specificamente indicata nel disciplinare di attivazione del servizio.

Sarà cura dell'assistente sociale richiedere all'interessato tutta la documentazione integrativa eventualmente non allegata alla domanda. I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, la domanda sarà archiviata.

Nei disciplinari che regolamentano ogni tipologia di prestazione e/o servizio sarà dettagliatamente indicata la documentazione specifica da allegare a ciascuna domanda.

I tempi per l'istruttoria della pratica decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti e specificamente indicati nel disciplinare del servizio. Salvo diversa indicazione contenuta nei singoli disciplinari, i tempi di conclusione del procedimento sono di 60 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

Al momento dell'apertura dell'istruttoria viene data comunicazione al cittadino circa il responsabile del procedimento.

Articolo 2 Commissione zonale di assistenza sociale

La Commissione zonale Assistenza Sociale svolge le seguenti funzioni:

- esamina le proposte degli interventi di cui al presente Regolamento;
- valuta la conformità delle stesse alle norme previste dal presente Regolamento e nei disciplinari specifici;
- verifica la fattibilità del progetto in relazione alla organizzazione territoriale dei servizi nel suo complesso;
- decide in merito alla concessione o meno degli interventi e redige apposito verbale, debitamente sottoscritto dai presenti.
- Verifica la sostenibilità economica dell'intervento in relazione alle risorse assegnate

La Commissione è così composta:

- il Responsabile dell'Unità Funzionale o suo delegato
- l'assistente sociale proponente

L'esito del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, sono tempestivamente comunicati ai richiedenti.

Articolo 3 Decorrenza e durata delle prestazioni erogate

La durata della prestazione/erogazione è stabilita dalla Commissione zonale di Assistenza sociale sulla base di un progetto individualizzato e può essere rideterminata sia nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche o familiari (che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente), sia sulla base di accertamenti di ufficio.

Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

Articolo 4 Lista d'attesa

Possono essere previste liste di attesa per particolari servizi. La lista di attesa, specifica per ogni servizio, sarà redatta, secondo modalità esplicitate nel disciplinare di funzionamento del servizio. In casi particolari, dettati da condizioni di urgenza e esplicitati nei disciplinari di cui sopra, si potrà derogare all'inserimento nella lista d'attesa procedendo immediatamente all'attivazione del servizio. La lista d'attesa, costantemente aggiornata, è tenuta presso l'Unità Funzionale competente.

Articolo 5 Reclami e ricorsi

Avverso atti o comportamenti che abbiano negato o limitato l'accesso alle prestazioni e/o per qualsiasi violazione di leggi, regolamenti o disciplinari che riguardano l'utilizzo dei servizi stessi, è possibile proporre reclami. Qualora il reclamo non trovi immediata soddisfazione attraverso il contatto diretto con gli operatori preposti al servizio in questione l'utente e/o l'associazione di volontariato e tutela possono presentare un esposto scritto presso gli uffici competenti alla gestione dei reclami.

Per la modalità di gestione dei reclami, si fa riferimento alla Procedura Generale Aziendale

La gestione dell'esposto, avviene secondo le fasi previste dalla procedura sopra richiamata.

L'esposto potrà essere presentato presso l'URP dell'Azienda USL Nordovest. La risposta agli esposti viene data dal Dirigente Responsabile del settore interessato dall'esposto; è di norma garantita in forma scritta entro un periodo di 30 giorni solari dalla data di presentazione dell'esposto stesso; nei casi più complessi il termine di risposta di norma fissato a 30 giorni solari, può essere esteso a 60 giorni solari previa comunicazione all'utente. Qualora non vengano rispettati i termini suddetti, o se il destinatario segnala come non soddisfacente la risposta ricevuta.

E' possibile effettuare ricorso presso autorità giurisdizionale preposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento. L'iter procedurale è quello previsto dalle norme di legge che regolamentano le procedure relative al contenzioso amministrativo.

Articolo 6 La partecipazione dei destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi, oltre al diritto all'informazione, hanno anche il diritto a partecipare al percorso assistenziale che li riguarda (fatti salvi i casi in cui la libera determinazione della volontà sia oggettivamente ostacolata da patologie o da condizioni particolari).

La partecipazione si esplica attraverso la negoziazione di un piano individualizzato che tenga conto della complessità del bisogno emerso e della molteplicità delle risorse presenti sul territorio.

Le prestazioni erogate a fronte del piano individualizzato e/o del contratto d'aiuto possono essere condizionate ad adempimenti e/o comportamenti a carico del beneficiario che è tenuto a sottoscrivere e rispettare il piano individualizzato. Il mancato rispetto di quanto indicato nel piano comporta la sospensione automatica o la mancata attivazione delle prestazioni fino a nuovo provvedimento.

Articolo 7 Sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni

Ai fini della costituzione di un efficace sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni erogate, le varie fasi dell'iter di accesso, di presa in carico e di erogazione degli interventi descritte al titolo II, sono trattate mediante apposite procedure informatiche.

Articolo 8 Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto di quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 Decorrenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea della Società della Salute.

Articolo 10 Disciplinari applicativi e norme finali

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in disciplinari specifici, individuati in coerenza con il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ALLE COMPARTICIPAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI:

- Disciplinare per interventi residenziali e semiresidenziali (allegato 1)
- Disciplinare per interventi domiciliari (allegato 2)
- Disciplinari per interventi socio-riabilitativi (allegato 3)
- Disciplinari per affidamenti (allegato 4)
- Disciplinare per interventi economici (allegato 5)

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalità di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali dei cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla Società della Salute AVC.

Articolo 2 Modalità di richiesta alle prestazioni sociali agevolate

I destinatari che intendono avvalersi di prestazioni sociali agevolate, devono presentare idoneo ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013. In mancanza di presentazione dell'ISEE il beneficiario si impegna al pagamento dell'intero ammontare della prestazione.

In ogni caso il beneficiario dell'intervento o suo delegato, deve sottoscrivere l'impegno formale al pagamento della compartecipazione alla spesa della prestazione, con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio.

In caso di qualunque variazione relativa alla condizione economica dell'assistito, durante il periodo di ammissione alla struttura, il beneficiario della prestazione è tenuto a ripresentare la certificazione ISEE aggiornata, al fine di procedere alla rivalutazione della compartecipazione alla prestazione agevolata.

TITOLO I INTERVENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Articolo 3 Modalità e procedure per l'accesso

I cittadini residenti nella Zona Alta Val di Cecina, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali. All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari;
- valutazione e decisione della Commissione Zonale di Assistenza Sociale;
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda di accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato, tutore o amministratore di sostegno.

Alla domanda deve essere allegato, ai fini della richiesta di prestazione sociale agevolata, l'ISEE socio-sanitario residenziale.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, l'UVM fornirà risposte assistenziali appropriate e condivise con il paziente e la famiglia.

L'UVM provvederà a condividere il PAP con la persona assistita o i suoi familiari, fissando a 60 giorni dalla presentazione della istanza completa il tempo massimo per l'erogazione della prestazione e previa ratifica della Commissione Zonale di Assistenza Sociale.

Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste dal PAP entro i termini suddetti, la Commissione UVM provvederà ad attivare prestazioni di pari efficacia, condivise con la famiglia e fissa entro 90 giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste dal PAP.

Articolo 4 Tipologia dei Ricoveri

I PAP formulati dalla UVM possono prevedere:

- ricoveri definitivi (inserimento a tempo indeterminato);
- ricoveri temporanei (inserimento a tempo determinato, definito dall'UVM);
- ricoveri sollievo (inserimento a tempo determinato non superiore a due mesi).

Articolo 5 Determinazione della prestazione sociale agevolata

Per beneficiare di prestazione sociale agevolata, il cittadino deve presentare idoneo ISEE socio-sanitario residenziale tenendo conto, se dovuta, anche della condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare (componente aggiuntiva per ciascun figlio).

Al momento dell'ingresso in struttura residenziale, ai cittadini che non hanno ancora il riconoscimento d'invalidità civile superiore al 66%, non potendo produrre l'ISEE socio-sanitario residenziale, verrà applicata l'intera retta alberghiera. Al momento del riconoscimento della stessa, la persona deve produrre l'ISEE socio-sanitario residenziale in modo da determinare la prestazione sociale agevolata. Gli uffici competenti operano i dovuti conguagli a partire dal momento dell'ingresso in struttura.

La Commissione UVM può decidere "ricoveri di urgenza" nei casi in cui il ricovero non tempestivo comporti un rischio grave per la salute dell'anziano (anziano solo, senza familiari tenuti per legge agli alimenti o in gravi condizioni sociali, ambientali o economiche). Nei casi in cui il ricovero sia dettato da condizioni di urgenza che implicano l'attivazione del ricovero anche in assenza del completamento dell'istruttoria, l'interessato, l'amministratore di sostegno o tutore, dovrà sottoscrivere l'impegno formale relativo alla compartecipazione con decorrenza dal giorno del ricovero.

Per quanto riguarda la quota alberghiera, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari, o rientro temporaneo in famiglia non superiore a 7 giorni, verrà riconosciuto alla struttura il 70% della medesima quota, pur assicurando il mantenimento del posto. In caso di assenza per ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni, o assenze per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia superiore a 7 giorni, è facoltà della struttura concordare direttamente con l'assistito o suo tutore/amministratore di sostegno il mantenimento del posto con oneri stabiliti in percentuale sulla quota alberghiera a carico dell'assistito stesso.

Articolo 6 Residenza dell'ospite in struttura residenziale

Il soggetto ricoverato a tempo indeterminato presso la struttura di ricovero, può acquisire la residenza anagrafica presso il comune in cui ha sede la struttura. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di provenienza anagrafica al momento del ricovero.

Articolo 7 Lista di attesa

Le domande di ricovero presso strutture residenziali, previa valutazione UVM e ratifica della Commissione Zonale di Assistenza Sociale, vengono inserite nella lista di attesa di zona, predisposte secondo l'ordine cronologico. La lista di attesa si suddivide in:

- ordinaria, suddivisa in due sezioni temporanea e definitiva (uomini e donne);
- di urgenza.

APPENDICE PER IL CALCOLO

$$X/365gg = Y$$

$$13,55+Y=Z$$

X = ISEE socio-sanitario residenziale

Z = compartecipazione retta giornaliera del beneficiario

TITOLO II INTERVENTI RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI (ETÀ <65 ANNI)

Art. 8 Modalità e procedure per l'accesso

Il presente titolo disciplina l'accesso nei servizi residenziali dei soggetti, in età compresa fra 18 e 64 anni, residenti nella Zona Alta Val di Cecina, con attestazione di gravità, disabilità stabilizzata, non assistibili a domicilio, che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento socio-sanitario di riabilitazione estensiva. (Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili) e dei soggetti non in situazione di gravità, con disabilità stabilizzata che hanno necessità di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, prive di sostegno familiare (Comunità Alloggio Protetta)

La richiesta di inserimento in struttura residenziale può essere effettuata dall'interessato, dall'amministratore di sostegno o dal tutore. I cittadini, accedono al servizio rivolgendosi ai Presidi socio-sanitari territoriali. All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto Individualizzato all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale;
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari e/o tutore e/o amministratore di sostegno;
- valutazione e decisione della Commissione Zonale di Assistenza Sociale;
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda di accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o dai familiari o amministratore di sostegno o tutore. Alla domanda deve essere allegato, ai fini della richiesta di prestazione sociale agevolata, l'ISEE ristretto.

Articolo 9 Determinazione della prestazione sociale agevolata

La compartecipazione dell'utente alla prestazione agevolata sarà applicata a partire dalla data di ingresso in struttura.

Nei casi in cui il ricovero sia dettato da condizioni d'urgenza che implicano l'attivazione del ricovero anche in assenza del completamento dell'istruttoria, l'interessato, l'amministratore di sostegno, il tutore dovranno sottoscrivere l'impegno formale alla compartecipazione con decorrenza dal giorno del ricovero.

Articolo 10 Residenza dell'ospite in struttura residenziale

Il soggetto ricoverato a tempo indeterminato presso la struttura di ricovero, può acquisire la residenza anagrafica presso il comune in cui ha sede la struttura. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di provenienza anagrafica al momento del ricovero.

Articolo 11 Lista d'attesa

Le domande di ricovero presso strutture residenziali, valutate dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare e ratificate dalla Commissione Zonale di Assistenza Sociale, vengono inserite nella lista di attesa di zona, redatta secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

In deroga alla regola dell'ordine cronologico, può essere data priorità alle domande che si riferiscono a disabili prevalentemente soli, con patologie gravi.

TITOLO III INTERVENTI RESIDENZIALI PER MINORI

Articolo 12 Modalità e procedure per l'accesso

Allo scopo di garantire la tutela del minore è possibile ricorrere a ricoveri in strutture residenziali in presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) o, in casi di urgenza, e in via provvisoria in attesa di ratifica da parte del Tribunale per i Minorenni, secondo quanto disposto dall'Art. 403 del Codice Civile con provvedimento del Giudice Tutelare.

I provvedimenti di cui sopra, sono emanati a seguito di segnalazione del servizio sociale che inoltra all'autorità competente, anche in collaborazione con gli operatori dell'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (USMIA), il progetto assistenziale con l'indicazione del percorso e dell'obiettivo.

L'intervento dell'assistente sociale può scaturire a seguito di segnalazione scritta da parte di organismi come la scuola e le Forze dell'Ordine, o di altri soggetti (famiglia stessa, pediatra, altri operatori sociosanitari pubblici o privati, ecc.).

All'istruttoria viene dato corso con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto Individualizzato integrato da contributi di operatori dell'UFSMIA;
- valutazione e decisione della Commissione Zonale di Assistenza Sociale

TITOLO IV INTERVENTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 13 Modalità e procedure per l'accesso

I cittadini residenti nella Zona Alta Val di Cecina, accedono al servizio rivolgendosi presso i Presidi socio-sanitari territoriali. All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari o tutore o amministratore di sostegno;
- valutazione e decisione della Commissione Zonale di Assistenza Sociale, attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda di accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato, dall'amministratore di sostegno o tutore.

Alla domanda deve essere allegato, ai fini della richiesta di prestazione sociale agevolata, l'ISEE socio-sanitario.

Art. 14 Lista d'attesa

Le domande di inserimento presso strutture semiresidenziali, dopo essere state valutate dall'U.V.M., sono inserite nella lista di attesa di zona, redatta secondo l'ordine cronologico di valutazione.

In deroga alla regola dell'ordine cronologico, viene data priorità alle domande che, in base alla valutazione formulata dall'UVM risultano in situazione di urgenza.

APPENDICE PER IL CALCOLO

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE

SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE fra 7.445,59 e 23.826,40	ISEE > 23.826,40
Semi-residenziale	ESENTE	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE

$$13,55/2=6,77$$

$$\frac{X - 7.445,59}{23.826,24 - 7.445,59} \cdot Y = W$$

$$W+6,77=Z$$

X = ISEE socio-sanitario

Y = **retta alberghiera centro diurno anziani**

Z = compartecipazione del beneficiario

TITOLO V

INTERVENTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI

Art. 15 Modalità e procedure per l'accesso

I destinatari sono soggetti con disabilità psico-fisica o plurima, che necessitano di interventi integrati, di carattere educativo-abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti, in età compresa, di norma, fra 18 e 65 anni e oltre residenti nella Zona Alta Val di Cecina. E' ammessa la frequenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano Assistenziale Personalizzato ne individui tempi e obiettivi.

I cittadini, accedono al servizio rivolgendosi ai presidi socio-sanitari territoriali.

All'istruttoria viene dato corso con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto Assistenziale Personalizzato
- condivisione del Progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari;
- valutazione e decisione della Commissione Zonale di Assistenza Sociale attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda di accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato, dall'amministratore di sostegno o tutore. Alla domanda deve essere allegato, ai fini della richiesta di prestazione sociale agevolata, l'ISEE ristretto socio-sanitario..

Art. 16 Lista d'attesa

Le domande di accesso presso strutture semiresidenziali non immediatamente attivabili, vengono inserite nella lista di attesa di zona redatta in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

In deroga alla regola dell'ordine cronologico, può essere data priorità alle domande che presentano caratteristiche di urgenza.

APPENDICE PER IL CALCOLO

SOGLIE PER LA COMPARTECIPAZIONE

SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE fra 7.445,59 e 23.826,40	ISEE > 23.826,40
Semi-residenziale	ESENTE	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE

$$\frac{X - 7.445,59}{23.826,24 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

X = ISEE

Y = retta alberghiera centro diurno

Z = compartecipazione del beneficiario

DISCIPLINARE PER INTERVENTI DOMICILIARI

Articolo 1 Oggetto

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalità di accesso ai servizi domiciliari dei cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla Società della Salute AVC comprendente i comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

Articolo 2 Modalità di richiesta alle prestazioni sociali agevolate

I destinatari che intendono avvalersi di prestazioni sociali agevolate, devono presentare ISEE socio-sanitario. In mancanza di presentazione dell'ISEE il beneficiario si impegna al pagamento dell'intero ammontare della prestazione.

In ogni caso il beneficiario dell'intervento, il suo familiare o amministratore di sostegno o tutore, deve sottoscrivere l'impegno formale al pagamento della compartecipazione alla spesa della prestazione, con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio.

In caso di qualunque variazione relativa alla condizione economica dell'assistito, durante il periodo di erogazione del servizio, il beneficiario della prestazione è tenuto a ripresentare la certificazione ISEE aggiornata, al fine di procedere alla rivalutazione della compartecipazione alla prestazione agevolata.

TITOLO I INTERVENTI DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Articolo 3 Modalità e procedure per l'accesso

I cittadini residenti nella Zona Alta Val di Cecina, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali. All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari tutore o amministratore di sostegno;
- valutazione e decisione della Commissione Zonale di Assistenza Sociale e attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

Articolo 4 Tipologia di interventi domiciliari per anziani non autosufficienti

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) prevede 2 diverse tipologie di interventi a carattere socio-sanitario integrati:

- interventi di Assistenza Domiciliare forma diretta (erogazione della prestazione attraverso l'operatore);
- interventi di Assistenza Domiciliare in forma indiretta (erogazione di contributi alle famiglie).

Articolo 5 Durata degli interventi

La durata degli interventi domiciliari viene stabilita nel PAP (Progetto Assistenziale Personalizzato) e deve essere rinnovata almeno una volta l'anno in base anche alle risorse disponibili.

Articolo 6 Erogazione interventi domiciliari per anziani non autosufficienti in forma diretta

L'Assistenza domiciliare diretta (ADI) consiste nella erogazione della prestazione attraverso l'operatore; la prestazione può essere erogata per un massimo di 9 ore settimanali.

Articolo 7 Erogazione interventi domiciliari per anziani non autosufficienti in forma indiretta

L'Assistenza domiciliare indiretta (ADI) consiste nella concessione di contributi specifici.

Il contributo di assistenza domiciliare in forma indiretta per anziani non autosufficienti può essere erogata per un massimo di 9 ore settimanali oppure di 12 ore settimanali, in caso di estrema complessità. L'assistenza non può essere svolta da un familiare.

Articolo 8 Lista di attesa

Per gli interventi domiciliari per anziani non autosufficienti è istituita una lista di attesa, articolata in due sezioni, redatta in base all'ordine cronologico della presentazione completa della documentazione richiesta. In deroga alla regola dell'ordine cronologico, può essere data priorità alle domande che, sulla base della valutazione della Commissione UVM, presentano caratteristiche di urgenza.

Le liste di attesa sono le seguenti:

1. la lista d'attesa per gli anziani non autosufficienti per l'assistenza diretta;
2. la lista d'attesa per gli anziani non autosufficienti per l'assistenza indiretta.

APPENDICE PER IL CALCOLO

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DIRETTA

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE			
SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE fra 7.445,59 e 23.826,40	ISEE > 23.826,40
Assistenza Domiciliare Integrata diretta	ESENTE	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE

$$\frac{X - 7.445,59}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

X = ISEE

Y = importo massimo quota a carico dell'utente, equivalente al 50% del costo orario del servizio (€ 10,05)

Z = compartecipazione orario del beneficiario

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA INDIRETTA

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE			
SERVIZIO	ISEE <9.374,79	ISEE fra 9.374,79 e 30.000,00	ISEE > 30.000,00
Assistenza Domiciliare Integrata indiretta	BUONO ENTITÀ MASSIMA	BUONO DI ENTITÀ PROPORZIONALE (applicazione formula)	NON EROGABILE

$$\frac{X - 9.374,79}{30.000,00 - 9.374,79} \cdot Y = Z$$

X = ISEE

Y = importo orario buono servizio (da stabilire in base al costo orario di ogni singolo contratto)

Z = importo da detrarre dall'importo del buono servizio

TITOLO II

INTERVENTI DOMICILIARI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALI

Articolo 9 Modalità e procedure per l'accesso

I cittadini residenti nella Zona Alta Val di Cecina, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali. All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Piano individuale assistenziale (PIA) per gli anziani autosufficienti a cura dell'Assistente sociale;
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari;
- valutazione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari;
- attivazione dell'intervento ed inserimento in lista di attesa.

La domanda di accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o dal suo familiare. Alla domanda deve essere allegato, ai fini della richiesta di prestazione sociale agevolata, l'ISEE socio-sanitario.

Articolo 10 Tipologia di interventi domiciliari

L'Assistenza Domiciliare (AD) prevede 3 diverse tipologie di interventi:

- assistenza domiciliare socio-assistenziale (erogazione prestazioni tramite operatore);
- cure domiciliari di prossimità;
- servizi di supporto alla domiciliarità (lavanderia e telesoccorso).

Articolo 11 Durata degli interventi

La durata degli interventi domiciliari è stabilita nel PIA (Progetto Individuale Assistenziale) e deve essere rinnovata almeno una volta l'anno in base anche alle risorse disponibili. Gli interventi possono essere prorogati solo a seguito di nuova istruttoria che accerti il permanere delle condizioni di bisogno.

Articolo 12 Erogazione interventi domiciliari per anziani autosufficienti in forma diretta

L'Assistenza domiciliare diretta (AD) consiste nella erogazione della prestazione attraverso l'operatore; la prestazione può essere erogata per un massimo di 9 ore settimanali.

Articolo 13 Lista di attesa

Per gli interventi domiciliari per anziani autosufficienti è istituita una lista di attesa, redatta in base all'ordine cronologico della presentazione completa della documentazione richiesta.

In deroga alla regola dell'ordine cronologico, può essere data priorità alle domande che, sulla base del PIA, presentano caratteristiche di urgenza.

Articolo 14 Cure di Prossimità (Sorveglianza attiva)

Le Cure di Prossimità si rivolgono a persone anziane fragili o in una fase iniziale di non autosufficienza allo scopo di mantenerne la permanenza nel proprio ambiente di vita.

La Sorveglianza attiva (servizio disciplinato da apposita Convenzione tra Società della Salute della Alta Val di Cecina e associazioni di volontariato del territorio), prevede la strutturazione di una rete di sorveglianza sul territorio per la presa in carico della persona anziana fragile, come risposta a bassa soglia, garantita dal sistema dei servizi socio-sanitari territoriali per prevenire e/o ritardare condizioni di non autosufficienza.

Il servizio comprende visite domiciliari periodiche e/o telefonate periodiche come da "Progetto Individualizzato" da garantire nei periodi di maggiore criticità climatica.

Sono ammissibili come beneficiari dell'attività cittadini residenti nei comuni dell'Alta Val di Cecina in condizioni di fragilità (non in grado di svolgere in maniera autonoma attività della vita quotidiana).

Il servizio viene attivato su richiesta dell'assistente sociale all'associazione di volontariato specificando il nominativo e il recapito dell'utente interessato, il tipo di intervento richiesto, la frequenza settimanale e la durata dello stesso.

Articolo 15 Servizi di supporto alla domiciliarità.

I servizi di supporto alla domiciliarità si rivolgono a persone anziane fragili presso il proprio domicilio, come servizi di integrazione al servizio di Assistenza Domiciliare, per favorire il mantenimento nel proprio ambiente e si suddividono in:

- a. telesoccorso
- b. lavanderia.

Il Telesoccorso è un servizio di monitoraggio e prevenzione costante che si realizza in virtù dell'integrazione e collaborazione tra servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni di volontariato e rappresenta una integrazione al servizio di Assistenza Domiciliare.

Il servizio si articola nell'arco delle 24 ore giornaliere per 365 giorni l'anno e si avvale di n. 2 livelli di intervento.

- Telesoccorso di primo livello prevede:
 - o allaccio e manutenzione dell'apparecchio di telesoccorso;
 - o monitoraggio delle condizioni di salute dell'assistito con telefonate o visite al domicilio da effettuarsi due volte al mese, salvo eccezioni;
 - o intervento diretto del 118 su segnalazione dell'operatore dell'Associazione che ha in carico l'utente.
- Telesoccorso di secondo livello prevede:
 - o allaccio e manutenzione dell'apparecchio di telesoccorso;
 - o monitoraggio delle condizioni di salute dell'assistito con telefonate o visite al domicilio da effettuarsi due volte al mese, salvo eccezioni;
 - o intervento diretto del 118 su segnalazione dell'operatore, dell'Associazione che ha in carico l'utente;
 - o individuazione di bisogni concreti ed eventuale disbrigo di pratiche di natura socio-sanitaria segnalate dall'assistente sociale competente per territorio;
 - o approvvigionamento di generi alimentari e medicinali nei soli momenti di malattia o di condizioni climatiche avverse;
 - o funzioni di raccordo con i sistemi di relazioni familiari, amicali, sociali e istituzionali per lo svolgimento delle esigenze della vita quotidiana.

Sono destinatari del servizio di telesoccorso le persone residenti nella Zona Alta Val di Cecina che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Telesoccorso di primo livello:
 - o anziani soli con conclamate patologie;
 - o coppie di coniugi anziani con conclamate patologie.
- Telesoccorso di secondo livello:
 - o anziani soli con conclamate patologie;
 - o coppie di coniugi anziani con conclamate patologie;
 - o persone prive di riferimenti parentali validi e disponibili con conclamate patologie.

Alla domanda, redatta su apposita modulistica, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato del medico curante attestante la patologia

- attestazione ISEE.

La domanda verrà valutata da apposita Commissione Tecnica istituita presso la Zona Alta Val di Cecina.

Per l'attivazione del servizio di telesoccorso è prevista la compartecipazione al costo del medesimo

Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste sarà redatta apposita lista d'attesa in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

La lavanderia è un servizio erogato solo nel Presidio di Pomarance.

APPENDICE PER IL CALCOLO

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (ANZIANI AUTOSUFFICIENTI)

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE			
SERVIZIO	ISEE < 5.760,56	ISEE fra 5.760,57 e 16.000,00	ISEE > 16.000,01
Assistenza Domiciliare diretta	ESENTE	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE

$$\frac{X - 5.760,56}{16.000,00 - 5.760,56} \cdot Y = Z$$

X = ISEE

Y = importo massimo quota a carico dell'utente, equivalente all'80% del costo orario del servizio

Z = compartecipazione oraria del beneficiario

TELESOCORSO

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE				
SERVIZIO	ISEE < 7.747,00	ISEE fra 7.747,01 e 10.330,00	ISEE fra 10.330,01 e 12.912,00	ISEE > 12.912,01
Telesoccorso di primo livello	ESENTE	Euro 103,29	Euro 154,94	Euro 258,23
Telesoccorso di secondo livello	ESENTE	Euro 113,60	Euro 170,30	Euro 284,00

Criteri di priorità:

PATOLOGIA E DISABILITA'	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
grave	Schede valutazione n.a.	Da 11 a 15
media	Schede valutazione n.a.	Da 6 a 10
lieve	Schede valutazione n.a.	Da 0 a 5

SITUAZIONE FAMILIARE (nucleo convivente)	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
---	-------------------------------	-----------

Soggetto che vive solo	autocertificazione	5
Convivente con 1 persona	autocertificazione	2
Convivente 2 o più persone	autocertificazione	0

FIGLI NON CONVIVENTI IN GRADO DI ACCUDIRE	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
0	Relazione Sociale	5
1	Relazione Sociale	2
2	Relazione Sociale	1
3 o più	Relazione Sociale	0

DISPONIBILITA' DI ALTRI FAMILIARI*	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
Non disponibili	Relazione Sociale	2
disponibili	Relazione Sociale	0

ALLOGGIO	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE	PUNTEGGIO
In affitto	DSU	3
In proprietà	DSU	1

LAVANDERIA A DOMICILIO (ANZIANI)

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE			
SERVIZIO	ISEE < 5.760,56	ISEE fra 5.760,56 e 16.000,00	ISEE > 16.000,01
Lavanderia a domicilio	ESENTE	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE

$$X - 5.760,56 \dots Y = Z$$

$$16.000,00 - 5.760,56$$

X = ISEE

Y = costo mensile del Servizio (ANNO 2015: € 50)

Z = compartecipazione mensile del beneficiario

TITOLO III INTERVENTI DOMICILIARI PER DISABILI (ETÀ < 65 ANNI) (AIUTO ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ)

Articolo 16 Destinatari di interventi di aiuto alla persona in situazione di gravità

Possono usufruire degli interventi di aiuto alla persona le persone disabili in situazione di gravità come definite dalla L.104/92 (art.3 comma 3), residenti nel territorio della Zona Alta Val di Cecina in età compresa fra 0 e 64 anni, non istituzionalizzati presso strutture sanitarie, socio sanitarie o socio assistenziali

* Si intende persona/familiare in grado di accudimento/assistenza ovvero colui che per condizione fisica e disponibilità di tempo può garantire la propria presenza giornaliera a casa dell'anziano e può sostenerlo/aiutarlo in alcuni compiti.

e per i quali viene redatto il progetto assistenziale personalizzato di aiuto alla persona “in riferimento all’art. 9 della L.104/92”.

Articolo 17 Tipologia delle prestazioni

Il servizio di aiuto alla persona consiste in prestazioni da fornire alle persone per superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in sostegni volti a favorire processi di integrazione nel contesto sociale.

Si tratta pertanto di un progetto di assistenza individuale soggetto a verifiche periodiche da parte del Servizio Sociale Territoriale. Il servizio è erogato in forma indiretta: attraverso una contribuzione economica per un massimo di euro 500,00 mensili, e previa presentazione di regolare contratto di lavoro dell’assistente familiare.

Articolo 18 Modalità e procedure per l'accesso

L’accesso al servizio di aiuto alla persona per gli aventi diritto è possibile a condizione che sia formulato il Piano Assistenziale Personalizzato con indicazione specifica della durata. Al fine di una migliore e più equa distribuzione delle risorse, non si possono prevedere a beneficio del medesimo cittadino contemporaneamente interventi di aiuto alla persona in forma diretta e indiretta. Per coloro che usufruiscono delle attività semiresidenziali (C.D.) può essere previsto in via eccezionale l’erogazione del servizio di aiuto alla persona. Il suddetto servizio non è cumulabile con l’erogazione di ulteriori servizi relativi alla domiciliarità.

La domanda di attivazione del servizio di aiuto alla persona deve essere redatta su apposita modulistica e deve essere a firma dell’interessato o tutore o amministratore di sostegno.

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione dell’ISEE socio-sanitario estratto per gli adulti e dell’ ISEE socio-sanitario per i minori ai sensi del DPCM n. 159/2013

L’esame della domanda segue il seguente iter:

- a) elaborazione del Progetto Assistenziale Personalizzato;
- b) valutazione e decisione da parte della Commissione Tecnica Zonale di Assistenza Sociale per l’approvazione o meno dell’intervento;
- c) attivazione dell’intervento o inserimento in lista d’attesa.

In deroga all’ordine di graduatoria, l’accesso può avvenire anche sulla base di particolari circostanze di urgenza.

Articolo 19 Durata degli interventi

I progetti di aiuto alla persona devono rispettare i criteri di temporaneità, ciclicità, flessibilità. Sono concessi per la durata massima di dodici mesi a decorrere dall’effettiva attivazione. Possono essere riattivati a seguito di nuova richiesta da parte del cittadino e conseguente formulazione di nuovo progetto.

Articolo 20 Lista d'attesa

Qualora non sia possibile soddisfare le richieste pervenute viene stilata una graduatoria articolata in due sezioni, una per le richieste di assistenza diretta e l’altra per le richieste di assistenza indiretta. La graduatoria è predisposta in base al punteggio ottenuto secondo i criteri previsti nel Regolamento per l’applicazione dell’ISEE. A parità di posizione in graduatoria prevale la richiesta della persona disabile che vive sola.

Nel caso di interventi di aiuto alla persona erogati indiretti, il diritto al contributo decorre dal momento della effettiva attivazione del servizio.

APPENDICE PER IL CALCOLO

SOGLIE PER LA COMPARTICIPAZIONE
--

TIPOLOGIE DI SERVIZIO	ISEE < 7.445,59	ISEE tra 7.445,59 e 23.826,40	ISEE > 23.826,40
INTERVENTI DI AIUTO ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI GRAVITA' - FORMA DIRETTA	0	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE
INTERVENTI DI AIUTO ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI GRAVITA' - FORMA INDIRECTA	0	PROPORZIONALE (applicazione formula)	NESSUNA EROGAZIONE
ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIORABILITATIVA	0	PROPORZIONALE (applicazione formula)	TOTALE

INTERVENTI DI AIUTO ALLA PERSONA - FORMA INDIRECTA

$$\frac{X - 7.445,59}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

X = ISEE

Y = importo orario buono servizio (da stabilire in basa al costo orario di ogni singolo contratto)

Z = importo da detrarre dall'importo del buono servizio

Criteri di priorit :

SITUAZIONE FAMILIARE	N. COMPONENTI	PUNTEGGIO
Soggetto solo	0	5
Componenti adulti validi	1	4
	2	3
	3	2
	4	1
	oltre	0
Componenti adulti non validi		2

BARRIERE ARCHITETTONICHE	PUNTEGGIO
Insuperabili	4
Superabili	2

SERVIZI GIA' ATTIVATI	PUNTEGGIO
Nessun servizio	4
Assistenza domiciliare o infermieristica, o riabilitativa, o ausili, o trasporto	2
Centro diurno	0

TITOLO IV INTERVENTI DOMICILIARI PER MINORI

Articolo 21 Assistenza domiciliare per minori

Il servizio ha l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare attraverso l'erogazione di cure primarie al minore con bisogno temporaneo complesso di tipo socio-sanitario indicate nel progetto individualizzato redatto dagli operatori che hanno in carico la famiglia.

L'attivazione di interventi domiciliari, da parte del Servizio Sociale, dell'UFMIA o dell'autorità giudiziaria, avviene sulla base di progetti individualizzati, concordati utilizzando il contratto d'aiuto, sottoscritto dal servizio sociale, dalla famiglia e dagli altri operatori dell'équipe territoriale, in cui sono indicati i tempi, le azioni nonché le modalità di verifica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

TITOLO V INTERVENTI DOMICILIARI IN CASO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Articolo 22 Interventi Domiciliari in caso di Continuità Assistenziale

Nei casi ritenuti urgenti, o nei casi in cui l'intervento è programmato nell'ambito del progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio, l'intervento domiciliare viene attivato d'urgenza così come disciplinato dalla Delibera GRT n° 679 del 12.07.2016 e dalla Procedura Generale di Organizzazione dell'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) del 15.11.2017 – Azienda USL Toscana Nord Ovest, anche se la valutazione del caso e l'istruttoria per la definizione della quota di compartecipazione alla spesa della prestazione per l'utente non risultano concluse.

L'interessato, suo familiare o amministratore di sostegno o tutore, dovrà accettare il progetto di intervento e sottoscrivere l'impegno formale al pagamento dell'eventuale compartecipazione con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio.

L'intervento si considera attuato in via provvisoria per un periodo massimo di quindici giorni in modo da addivenire, entro tale periodo, alla definizione della quota di compartecipazione alla spesa della prestazione per l'utente e alla elaborazione del progetto da parte dell'U.V.M.

DISCIPLINARE PER INTERVENTI SOCIO RIABILITATIVI

Articolo 1 Oggetto

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalità di accesso ai servizi socio riabilitativi dei cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla Società della Salute AVC comprendente i comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

TITOLO I SERVIZIO EDUCATIVO SOCIO RIABILITATIVO PER DISABILI

Articolo 2 Destinatari del servizio socio educativo

Possono usufruire degli interventi di assistenza educativa socio-riabilitativa le persone disabili ai sensi della L.104/92 residenti nel territorio dei Comuni della Zona Alta Val di Cecina, non istituzionalizzati presso strutture sanitarie o socio assistenziali e per i quali viene redatto un progetto personalizzato di intervento.

Il servizio di assistenza educativa è volto a sostenere le abilità cognitive, relazionali e di autonomia.

Hanno diritto di priorità di intervento i soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3.

Articolo 3 Modalità e procedure per l'accesso

L'accesso al servizio per gli aventi diritto è possibile a condizione che sia formulato un Progetto Individualizzato con indicazione specifica della durata.

In casi particolari ed eccezionali, laddove sia previsto nel progetto, è possibile attivare, contemporaneamente all'assistenza educativa, anche un intervento di aiuto alla persona purché lo stesso abbia una durata definita nel tempo.

La domanda di attivazione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso i punti d'accesso sul territorio. La domanda deve essere a firma dell'interessato o amministratore di sostegno o tutore; nel caso di minore, di chi esercita la potestà genitoriale.

L'esame della domanda, segue il seguente iter:

- a) elaborazione del Progetto Individualizzato che tenga conto delle risorse del soggetto e della sua rete familiare e sociale nonché delle risorse dell'Ente ;
- b) attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.
- c) l'accesso al servizio può avvenire oltre che seguendo la lista di attesa, anche sulla base di particolari circostanze di urgenza .

Articolo 4 Tipologia delle prestazioni e modalità di erogazione

Gli interventi educativi e socio-riabilitativi consistono in prestazioni che hanno come obiettivi fondamentali il potenziamento dell'autonomia personale, delle competenze cognitive, delle abilità residue e delle opportunità di socializzazione.

Gli interventi possono essere svolti nei locali del presidio distrettuale, a livello domiciliare e negli spazi di socializzazione del territorio (ludoteche, spazi ludico – ricreativi). Il servizio è erogato in forma diretta attraverso personale qualificato.

Articolo 5 Durata degli interventi

I progetti di assistenza educativa socio-riabilitativa rispettano i criteri di temporaneità, ciclicità, flessibilità. Sono concessi per la durata massima di dodici mesi a decorrere dall'effettiva attivazione. Possono essere riattivati a seguito di nuova richiesta da parte del cittadino o su proposta degli operatori con conseguente formulazione di nuovo progetto.

TITOLO II

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI

Articolo 6 Destinatari del servizio assistenza all'autonomia in ambito scolastico per alunni disabili

Possono usufruire degli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico tutti gli alunni/studenti portatori di handicap con connotazione di gravità individuati ai sensi della legge 104/92, per i quali viene redatto uno specifico progetto, residenti nei Comuni della SdS Zona Alta Val di Cecina. In casi eccezionali, su richiesta motivata del GOM e nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'intervento può essere erogato anche ad alunni disabili che non siano in situazione di gravità.

Articolo 7 Modalità , procedure per l'accesso e modalità di erogazione dell'intervento

La domanda di attivazione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso i punti d'accesso sul territorio. La domanda deve essere a firma del beneficiario maggiorenne o amministratore di sostegno o tutore, del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale per i minori.

L'intervento è attuato in forma diretta da personale qualificato.

Articolo 8 Finalità e tipologia delle prestazioni

Il servizio è finalizzato ad una assistenza qualificata volta a sostenere l'autonomia e la comunicazione e la relazione nei casi in cui sussistano specifici bisogni, rilevati nel P.E.I., riguardanti la persona disabile rispetto al contesto operativo scolastico.

Così come previsto dall'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica ai sensi della L.104/92 art.13, l'obiettivo prioritario di questo intervento è quello di sostenere l'alunno/studente disabile in relazione all'autonomia personale, alla comunicazione ed alla relazione e di operare all'interno delle scuole o delle reti di scuole per l'incremento delle pratiche di integrazione e inclusione scolastica.

Articolo 9 Durata degli interventi

Gli interventi sono previsti esclusivamente in ambito scolastico e sulla base delle esigenze emerse nel P.E.I. La durata massima degli interventi è pari all'anno scolastico.

TITOLO II

INSERIMENTI A VALENZA SOCIO RIABILITATIVA PER DISABILI

Articolo 10 Destinatari di inserimenti a valenza socio riabilitativa

Possono accedere agli inserimenti a valenza socio riabilitativa le persone di età 18-64 anni con disabilità così come individuate ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 Definizione e iter procedurale

Gli inserimenti socio terapeutici sono finalizzati a sostenere il percorso di integrazione sociale ed il raggiungimento di autonomie personali. Vengono effettuati presso Aziende, Ditte, Imprese, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ed Enti pubblici che si rendano disponibili. Sono subordinati alla definizione di un Piano personalizzato proposto dal Servizio Sociale e condiviso dall'interessato.

Articolo 12 Modalità operative

Con le aziende, ditte ecc viene stipulata una convenzione apposita della durata massima di un anno, e viene sottoscritto un contratto individuale nel quale vengono definiti sede di lavoro, orario, decorrenza e scadenza e mansioni previste.

L'impegno richiesto non potrà essere superiore a quattro ore giornaliere per cinque giorni a settimana. La persona inserita è coperta da assicurazione INAIL e da una polizza RC per eventuali danni a terzi, entrambe a carico dell'Azienda USL. Per ogni soggetto inserito il Piano personalizzato prevede un contributo forfettario mensile a titolo di sostegno e incentivazione a carico dell'Ente proponente.

La posizione giuridica del soggetto inserito non è quella di lavoratore, pertanto l'inserimento non conferisce al soggetto diritti né di ordine economico né di ordine giuridico nei confronti dell'Ente di accoglienza

Articolo 13 Durata dell'intervento

Gli interventi sono concessi per la durata massima di un anno, sulla base del progetto individualizzato e possono essere rinnovati.

Il contratto potrà altresì essere risolto anticipatamente da ambo le parti rispetto ai termini previsti qualora dovessero verificarsi situazioni fino a quel momento non prevedibili o per revisione del progetto personalizzato.

TITOLO III SERVIZIO EDUCATIVO SOCIO RIABILITATIVO PER MINORI

Articolo 14 Caratteristiche e finalità degli interventi educativi per minori

Gli interventi educativi sono rivolti ai minori appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione o disagio sociale, che necessitano di sostegno educativo. Hanno lo scopo di ridurre i fattori di disagio e di rischio, creando le condizioni per un miglioramento dei rapporti tra individuo e ambiente (famiglia, scuola, tempo libero). Gli interventi costituiscono una forma di sostegno al nucleo familiare e di miglioramento delle capacità genitoriali.

Privilegiano la collaborazione con la scuola, la famiglia e i luoghi di tempo libero, attraverso interventi educativi in attuazione degli obiettivi del Progetto Individualizzato nei luoghi di vita del minore, coniugando la dimensione individuale e di gruppo sia nei confronti dei ragazzi che delle loro famiglie.

Nello specifico tale servizio prevede:

- a) osservazione e ascolto del minore e del nucleo familiare su richiesta del Servizio Sociale e dell'Autorità Giudiziaria entro un tempo massimo di tre mesi,
- b) attivazione di interventi educativi su progetti individualizzati, o nei confronti di gruppi omogenei utilizzando il contratto d'aiuto scritto fra il servizio sociale, la famiglia ed altri operatori e professionisti dell'equipe territoriale, in cui sono previsti tempi-azioni-verifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi,
- c) incontri protetti richiesti dall'Autorità Giudiziaria,
- d) attivazione/promozione della rete di solidarietà e di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori.

Articolo 15 Obiettivi generali del servizio

L'intervento di assistenza educativa territoriale si propone i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto di vita;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto fra tutti i componenti del nucleo, potenziando le capacità genitoriali;

- favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo nel contesto di riferimento;

Articolo 16 Destinatari

I soggetti destinatari degli interventi di assistenza educativa sono i minori e le loro famiglie presenti nel territorio della Zona Alta Val di Cecina di età compresa tra 0 e 18 anni per i quali il servizio sociale, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi specialistici, individua una necessità di intervento che prevede la predisposizione di un progetto educativo personalizzato sul nucleo familiare.

Articolo 17 Modalità e procedure di accesso

L'intervento viene proposto dall'assistente sociale in collaborazione con operatori di altri servizi territoriali, che redigono un progetto individualizzato personalizzato nel quale si tiene conto delle esigenze e delle richieste del nucleo familiare.

Il progetto educativo a cura dell'educatore professionale fa parte integrante del progetto individualizzato personalizzato.

L'intervento può essere prescritto coercitivamente dall'Autorità Giudiziaria, prescindendo dalla volontà della famiglia.

Articolo 18 Criteri di priorità per l'attivazione del servizio

Hanno priorità di attivazione, in ordine, i seguenti interventi,

1. Gli incontri protetti richiesti dal Tribunale per i Minori e da altra autorità giudiziaria e i Progetti Educativi Individualizzati su mandato dell'autorità giudiziaria minorile e/o ordinaria;
2. Gli interventi di osservazione del minore nell'ambito dell'indagine socio-familiare richiesta dall'autorità giudiziaria;
3. I Progetti Educativi Individualizzati attivati su valutazione e richiesta del servizio sociale e di altri servizi territoriali;
4. Gli interventi di prevenzione rivolti prevalentemente a favorire positive esperienze di socializzazione e di crescita dei minori e di integrazione sul territorio.

Articolo 19 Iter procedurale e modalità di erogazione del servizio

L'intervento educativo può essere erogato a domicilio o in luoghi di socializzazione presenti sul territorio, può essere individuale o di gruppo, rivolto a minori o ai loro genitori.

Articolo 20 Durata degli interventi

La durata del servizio è definita nel progetto assistenziale.

DISCIPLINARE PER INTERVENTI DI AFFIDAMENTO

Articolo 1 Oggetto

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare le modalità di accesso ai servizi di affidamento dei cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla Società della Salute AVC comprendente i comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

TITOLO I AFFIDO ETERO FAMILIARE PER ANZIANI

Articolo 2 Affidato etero familiare per anziani

L'affido etero-familiare per anziani è finalizzato alla deistituzionalizzazione di anziani non autosufficienti.

I destinatari sono persone anziane non autosufficienti per le quali la Commissione UVM predispone uno specifico PAP.

Non possono essere affidatari il coniuge e i parenti in linea retta entro il primo grado della persona anziana non autosufficiente né persone con questi conviventi.

Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il servizio di provenienza che ha predisposto il progetto di Affidato.

TITOLO II INSERIMENTO ETERO FAMILIARE SUPPORTATO DI ADULTI E MINORI CON DISABILITÀ

Articolo 3 Destinatari

I soggetti minori e adulti, con disabilità fisica psichica e sensoriale dichiarata ai sensi della L.104/92, che possono essere inseriti, sono persone che si trovano prive di un nucleo familiare in grado di assisterli (sia in via temporanea che definitiva), persone a rischio di istituzionalizzazione o persone per le quali sono previsti progetti di deistituzionalizzazione. Le persone interessate non devono presentare scompensi psicopatologici acuti caratterizzati da gravi problemi comportamentali.

Articolo 4 Accesso e finalità

L'inserimento può avvenire attraverso una modalità a tempo parziale o a tempo pieno, e presuppone una attenta analisi dei bisogni della persona e delle caratteristiche del suo contesto familiare e/o istituzionale, allo scopo di permettere l'individuazione del nucleo familiare più idoneo.

L'inserimento etero familiare, che scaturisce dal progetto riabilitativo individuale elaborato dall'équipe territoriale, è finalizzato a favorire un successivo percorso di vita in autonomia, un reinserimento nella famiglia di origine o in altre strutture quali gruppo appartamento, comunità alloggio, ecc.

Articolo 5 Modalità operative

L'inserimento può avvenire attraverso una modalità a tempo parziale o a tempo pieno; la famiglia affidataria viene individuata tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità a seguito di percorsi di sensibilizzazione ed informazione.

In favore della famiglia affidataria viene erogato un contributo mensile misurato sull'impegno richiesto, che può variare dalle 500 euro alle 1.300 euro mensili. Alla famiglia affidataria, che si impegna a mantenere i

rapporti con la famiglia di origine dove esistente e a sottoscrivere il progetto terapeutico riabilitativo, viene inoltre garantito un percorso di sostegno e di supporto specifico.

Articolo 6 Durata dell'intervento

La durata dell'intervento è definita nel progetto assistenziale ed è soggetta a revisione e verifica periodica, almeno semestrale.

TITOLO III AFFIDAMENTI FAMILIARI PER MINORI

Articolo 7 Caratteristiche del servizio

E' un servizio svolto da famiglie e singoli attraverso il quale si accoglie e si dà ospitalità a bambini o adolescenti, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare o provenienti da famiglie con disagio. La famiglia affidataria offre un ambiente idoneo allo sviluppo psico-fisico del minore favorendo i rapporti di quest'ultimo con la famiglia di origine e collaborando con i servizi territoriali e il Centro Affidi, al fine della realizzazione di interventi volti al recupero della famiglia stessa.

L'intervento è disposto dal Servizio Sociale competente. Quando esiste il consenso della famiglia d'origine il provvedimento viene reso esecutivo dall'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare); quando manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni. L'affidamento familiare può essere full-time e part.-time.

E' il Centro Affidi che valuta l'idoneità delle famiglie e delle persone disponibili all'affidamento.

Articolo 8 Centro Affidi

Il 'Centro Affidi' svolge un servizio finalizzato alla selezione e orientamento delle famiglie che si propongono per un'esperienza di affidamento familiare; promuove iniziative di sensibilizzazione di sviluppo della cultura ad esso legata; attiva una banca dati relativa alle famiglie disponibili selezionate e formate; provvede all'abbinamento del minore con la famiglia affidataria; procede alla verifica dell'andamento del progetto di affido e sostiene le famiglie affidatarie nel processo di superamento delle difficoltà. Organizza gruppi di sostegno con le famiglie affidatarie.

Articolo 9 Durata degli interventi

La durata dell'intervento è definita nel progetto assistenziale ed è soggetta a revisione e verifica periodica, almeno semestrale. La durata non può comunque superare il termine massimo consentito dalla L. n. 149/2001, pari ad anni 2. Proroghe ulteriori sono subordinate alla valutazione del Tribunale dei Minorenni.

Articolo 10 Contributo per affidamento etero familiari

Per quanto riguarda l'affidamento etero familiare è previsto, a titolo di rimborso spese, un contributo alla famiglia affidataria.

Per gli affidamenti a tempo pieno il contributo mensile di € 350,00 fino a € 450 mensili per particolari spese (sanitarie, scolastiche ecc) e particolari situazioni, valutate dall'Assistente Sociale, comunque il contributo economico è determinato in base alle risorse di budget assegnato.

Per gli affidamenti part.-time viene erogata una somma che parte dai 100,00 € fino ad arrivare ad un massimo di 250,00 € al mese, a seconda dell'impegno e dell' articolazione oraria previste nel progetto di aiuto. Per particolari spese (sanitarie, scolastiche ecc) può essere erogata un'integrazione al contributo.

Il servizio sociale può eventualmente proporre al comune competente per territorio, ulteriori prestazioni agevolate erogate in base al regolamento adottato dalle singole amministrazioni.

Articolo 11 Affidamento familiare a parenti

L'affidamento a parenti disposto dall'Autorità giudiziaria è disposto senza rimborso spese. Per le situazioni in cui i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità del minore l'Assistente Sociale, previa loro richiesta, proporrà alla commissione tecnica di Assistenza Sociale un contributo economico. Salvo specifiche esigenze si utilizzano in tal caso i criteri di cui al disciplinare per gli interventi economici.

Articolo 12 Minori in affidamento familiare che diventano maggiorenni

In conformità alla consolidata dottrina e giurisprudenza sull'Art. 147 del c.c., i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole fino al raggiungimento di un'autonomia personale e lavorativa, è necessario garantire il contributo alla famiglia affidataria di minori che abbiano compiuto i diciotto anni e che non abbiano raggiunto l'autonomia.

L'affidamento familiare di maggiorenni si riferisce esclusivamente a prosecuzioni, disposte dal Tribunale per i minorenni, di affidamenti iniziati in età minorile e la cui durata non può superare i 21 anni, secondo la L. n° 39 del 1975.

DETERMINAZIONE IMPORTO MASSIMO MENSILE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

SERVIZIO	AFFIDAMENTO A TEMPO PIENO	AFFIDAMENTO PART-TIME
AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE/A PARENTI	<p>IMPORTO MASSIMO</p> <p>€. 351,00/mese.</p> <p>fino a €. 450,00/mese per particolari spese scolastiche e sanitarie documentabili</p>	<p>IMPORTO MASSIMO</p> <p>€. 100,00/mese (fine settimana completi: sabato e domenica)</p> <p>€. 320,00/mese (5 giorni la settimana completi)</p> <p>Per articolazioni orarie di tipo diverso la proposta del servizio sociale deve essere coerente e, nei limiti del possibile, proporzionale.</p> <p>Per particolari spese sanitarie e scolastiche documentabili, può essere erogata un'integrazione al contributo</p>

TITOLO VI

AFFIDAMENTO A SERVIZIO RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVO DI MINORI

Articolo 13 Affidamento a strutture

L'affidamento ad un servizio residenziale socio-educativo, da un punto di vista giuridico, può essere di due tipi:

- Consensuale: l'affidamento al servizio residenziale socio-educativo con il consenso dei genitori viene proposto dall'assistente sociale e adottato dal Dirigente del Servizio con provvedimento motivato e in armonia con quanto previsto dalle vigenti leggi. In tal caso il Tribunale per i minorenni è tempestivamente informato.
- Giudiziario: l'affidamento a servizio residenziale socio-educativo può essere anche disposto dal Tribunale in assenza del consenso dei genitori.

DISCIPLINARE PER INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 1 Oggetto

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare l'erogazione di contributi economici a favore dei cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla Società della Salute AVC comprendente i comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

Articolo 2 Modalità di richiesta alle prestazioni sociali agevolate

Ai sensi Regolamento per l'applicazione dell'ISEE, approvato dalla Società della Salute dell'Alta Val di Cecina con Deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 26.06.2015, i destinatari che intendono avvalersi di contributi economici, devono presentare idoneo ISEE socio-sanitario. In mancanza di presentazione dell'ISEE il cittadino non può beneficiare dei contributi.

TITOLO I PRESTAZIONI ECONOMICHE ORDINARIE

Articolo 3 Finalità

Finalità dell'assistenza economica ordinaria è quella di assicurare, per un adeguato periodo di tempo, il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del suo stato di difficoltà.

L'aiuto economico ordinario si affianca ad altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino per il recupero dell'autonomia e il potenziamento delle risorse complessive per il superamento degli stati di difficoltà, nell'ambito di un progetto definito consensualmente con il Servizio Sociale.

Articolo 4 Destinatari

I destinatari dei benefici economici sono i cittadini a rischio di esclusione sociale, di emarginazione sociale, fino alla povertà estrema. Possono essere attivati interventi economici sotto forma di contributi di carattere ordinario, straordinario nei limiti delle risorse finanziarie destinate ai citati interventi. Il cittadino accede solo con soglia ISEE non superiore ai 7.445,59 €, rivalutata annualmente.

Articolo 5 Accesso e iter procedurale

Si ricorre alla concessione di contributi economici ordinari in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno.

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare e la conseguente predisposizione di un progetto dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno.

Il contributo può essere concesso per un periodo massimo di sei mesi e può essere rinnovato per ulteriori sei mesi, previa verifica della permanenza dello stato di bisogno e dettagliata relazione a cura del servizio sociale che evidenzia le motivazioni che hanno impedito il superamento dello stesso.

La domanda deve essere redatta su apposita modulistica e dovrà essere sottoscritta dall'interessato, con allegata l'attestazione ISEE.

Sarà cura dell'Assistente Sociale contattare il richiedente per programmare un colloquio necessario all'eventuale presa in carico e per richiedere all'interessato l'eventuale documentazione integrativa non allegata alla domanda. I documenti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, la domanda potrà essere archiviata.

I tempi per la predisposizione di un progetto preliminare personalizzato decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso. I tempi di conclusione del procedimento sono di trenta giorni prorogabili di altri trenta in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga. L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede a:

- effettuare la valutazione professionale del caso
- predisporre il progetto che deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario
- effettuare le necessarie verifiche e approfondimenti del caso
- proporre la prestazione economica ritenuta necessaria.

La proposta viene esaminata dalla Commissione di Assistenza Sociale che in base alle risorse disponibili decide in merito. L'Assistente Sociale competente per territorio adotta il provvedimento finale che indica l'entità del contributo, la durata e la modalità di erogazione comunicandolo al richiedente. Il contributo non verrà erogato nel caso in cui il beneficiario usufruisce di altri contributi.

Articolo 6 Soglie d'accesso ed entità dei contributi

Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non deve superare la soglia prevista nel Regolamento per l'applicazione dell'ISEE rivalutato annualmente. Il contributo economico ordinario non può superare il valore di € 200,00 mensili. Con provvedimento motivato può essere corrisposta una cifra superiore.

Previa relazione dell'assistente sociale ed in deroga al comma 1, la commissione tecnica di assistenza sociale può decidere di erogare il contributo anche per beneficiari che superino la soglia ISEE indicata.

Articolo 7 Buono spesa

Possono essere erogati buoni spesa in alternativa alle prestazioni monetarie. I buoni spesa sono usufruiti presso esercenti del luogo. Non possono essere ceduti a terzi, non danno luogo a resto in denaro e consentono l'acquisto esclusivo di beni di prima necessità. I beneficiari dei buoni spesa si devono far carico di consegnare all'Assistente Sociale gli scontrini ai fini di un controllo sugli acquisti. Nel caso di accertata violazione a quanto previsto al precedente comma si ha l'immediata sospensione del progetto assistenziale. Per la definizione del valore dei buoni spesa si applica quanto disposto dall'articolo 4 del presente disciplinare.

TITOLO II PRESTAZIONI ECONOMICHE STRAORDINARIE

Articolo 8 Finalità

L'erogazione di contributi economici straordinari ("una tantum") è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno, documentato e accertato, legato ad eventi eccezionali della vita tali da pregiudicare il normale andamento della conduzione familiare e costituire presupposto per successive conseguenze sul versante socio-familiare.

Articolo 9 Accesso e iter procedurale

Per l'accesso, l'iter procedurale e le soglie si applicano le disposizioni previste nel Titolo I.

Articolo 10 Entità del contributo

Il contributo economico straordinario non può superare l'entità di € 500,00.

Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica accertata in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale previa approvazione della Commissione tecnica di assistenza sociale.

Articolo 11 Assistenza economica in casi particolari

Quando l'assistenza economica riguarda situazioni di urgenza riferite a persone che si trovano di passaggio nel territorio di competenza l'intervento è disposto con urgenza dal responsabile del servizio competente, sulla base di una valutazione contingente del bisogno prescindendo dalla necessità di un progetto assistenziale su proposta dell'Assistente Sociale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici, il responsabile del procedimento amministrativo deve acquisire copia di un documento di riconoscimento.

L'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e/o in un aiuto nell'affrontare le spese relative al ritorno nel territorio della propria residenza..

SOGLIE PER L'ACCESSO			
SERVIZIO	SOGLIA 7.445,59	IMPORTO MASSIMO	DEROGHE
Continuativa	ISEE non superiore, rivalutato annualmente	€. 200/mese	beneficiari che superino la soglia isee indicata (relazione dell'assistente sociale, previa approvazione commissione tecnica di assistenza sociale)
Straordinaria (una tantum)	ISEE non superiore, rivalutato annualmente	€. 500/mese	beneficiari che superino la soglia isee indicata (relazione dell'assistente sociale, previa approvazione commissione tecnica di assistenza sociale)

TITOLO III INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Articolo 12 Assistenza economica integrativa

Si intendono compresi in questa categoria tutti i contributi diretti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di rischio per il benessere di minori.

Articolo 13 Modalità e procedure d'accesso

L'intervento è proposto dall'assistente sociale che, in collaborazione con gli interessati e con gli operatori multiprofessionali coinvolti nel caso, inserisce tale intervento all'interno del progetto assistenziale individualizzato che tiene conto delle esigenze e delle richieste del nucleo familiare, delle valutazioni multiprofessionali di tutti gli operatori coinvolti e delle risorse e opportunità del territorio.

Salvo eccezioni specificamente valutate dal servizio, per l'accesso, è necessario che la famiglia presenti formale istanza .

Salvo specifiche esigenze si utilizzano in tal caso i criteri utilizzati dal disciplinare per gli interventi economici. L'assistente Sociale territoriale può evidenziare nel progetto i motivi di rischio per la salute dei minori e le azioni di autonomia nell'assolvimento delle responsabilità familiari, e di sostegno alla genitorialità, che determina la deroga al suddetto disciplinare. L'Assistente Sociale, previa valutazione della situazione, determina l'entità del contributo.

Articolo 14 Durata e entità della prestazione

La durata dell'intervento è definita nel progetto assistenziale personalizzato. La durata non può comunque superare il termine massimo di un anno eventualmente prorogabile per un ulteriore anno in seguito alla riprogettazione degli interventi.

L'entità del contributo è definita nel progetto assistenziale sulla base della proposta del servizio sociale tenuto conto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 15 Iter procedurale e attivazione del servizio

L'esame della richiesta o proposta di accesso al servizio viene esaminata all'interno della Commissione zonale di assistenza sociale che si esprime in merito.

L'attivazione dell'intervento è subordinata all'accettazione del progetto individualizzato di intervento e alla sottoscrizione del contratto di aiuto da parte della famiglia interessata.